DISPOSIZIONI URGENTI PER INCREMENTARE LA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile

Articolo soppresso dalla l. 6 novembre 2003, n. 300.

Abrogato dal 11 novembre 2003 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-incrementare-la-funzionalita-dell/art-2-disposizioni-in-materia-di-personale-del-dipartimento-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it